

STATUTO DELLA

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Art. 1

- 1.1** E' costituita una società per azioni con la denominazione _____
o anche in forma estesa _____

Art. 2

- 2.1** La società ha sede legale nel Comune di _____; all'interno di detto comune l'indirizzo della sede è stabilito dall'organo di amministrazione;
- 2.2** L'organo amministrativo potrà deliberare la chiusura e l'apertura di sedi secondarie e/o il trasferimento della sede legale della società nell'ambito del territorio italiano, salvo che l'organo amministrativo non decida di sottoporre la relativa decisione all'assemblea straordinaria.
- 2.3** L'organo amministrativo potrà aprire e chiudere uffici e filiali sia in Italia che all'estero.

Art. 3

- 3.1** La durata della società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Art. 4

- 4.1** La società ha per oggetto: _____
- 4.2** La società può prestare servizi, anche di consulenza, tecnici, commerciali, contabili, amministrativi, informatici e finanziari, anche di tesoreria centralizzata, ad altre imprese del gruppo di cui fa parte e (con esclusione dei servizi finanziari e di tesoreria centralizzata) a terzi, nel rispet-

to delle esclusive professionali previste dalla legge e con il divieto di compiere operazioni riservate dalla legge agli enti finanziari.

- 4.3 Le attività di cui ai punti che precedono possono essere esercitate dalla società sia direttamente, che mediante società controllate, collegate o comunque partecipate.
- 4.4 La società può: (i) compiere qualsiasi operazione commerciale, immobiliare, assicurativa e finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge agli enti non finanziari, che a giudizio dell'organo di amministrazione sia ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali, inclusa la prestazione di garanzie per obbligazioni di terzi con i quali essa intratenga rapporti commerciali o di partecipazione; (ii) acquistare, vendere, permutare, conferire in società beni mobili ed immobili, darli e riceverli in locazione ed in comodato; (iii) dare e ricevere in affitto aziende e complessi aziendali; (iv) assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi ed enti collettivi in genere, aventi oggetti o scopi analoghi, affini, complementari o strumentali ai propri, sia in Italia che all'estero; (v) accordare finanziamenti ad altre imprese del gruppo di cui fa parte e riceverne; (vi) investire la liquidità di cui dispone in titoli obbligazionari ed azionari, in O.I.C.R. ed in altri strumenti finanziari, sia direttamente, che mediante società controllate, collegate o comunque partecipate; (vii) raccogliere fondi dai propri soci per il finanziamento delle sue attività, nel rispetto delle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dalle direttive e dalle deliberazioni dei competenti enti ed organi amministrativi; (viii) emettere strumenti finanziari non partecipativi, non destinati al mercato del capitale di rischio, ed obbligazioni, sia ordinarie che convertibili in azioni, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari; i titoli rappresentativi delle obbligazioni convertibili sono nominativi.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI E RECESSO

Art. 5

- 5.1 Il capitale sociale è fissato in euro 50.000.000,00 (cinquantamila milioni/00) ed è diviso in numero 50.000.000 (cinquantamila milioni) di azioni ordinarie, ciascuna del valore di euro 1,00 (uno/00).
- 5.2 Le azioni sono nominative (nel seguito, le "Azioni").
- 5.3 Il capitale può essere aumentato e ridotto ai sensi di legge, anche mediante assegnazione a soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di partecipazione in altre imprese.
- 5.4 In caso di aumento del capitale sociale a pagamento:
- (i) a ciascun azionista sarà garantito il diritto di opzione per la sottoscrizione delle Azioni di nuova emissione rivenienti da tale aumento di capitale proporzionalmente alle Azioni A, B, C o D, come nel seguito definite, detenute dall'azionista, e
 - (ii) a ciascun azionista, che abbia sottoscritto l'aumento di capitale, la società assegnerà Azioni di nuova emissione della/e medesima/e categoria/e di quella/e di cui l'azionista è titolare, in proporzione:

- (a) alla quota di aumento di capitale sottoscritta, e
 - (b) alle categorie di Azioni di cui l'azionista è già titolare;
 - (iii) verrà riconosciuto a ciascun azionista il diritto di prelazione sulle Azioni rimaste inoptate, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2441 Cod. Civ, fermo restando che le Azioni derivanti dall'esercizio di tale diritto si convertiranno automaticamente nella categoria di Azioni (A, B, C o D, come nel seguito definite) rientranti nella titolarità del socio esercente il diritto di prelazione.
- 5.5 Ogni aumento di capitale si intenderà validamente eseguito per il numero di Azioni effettivamente sottoscritte e liberate.
- 5.6 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato ai sensi e sotto l'osservanza di quanto disposto dal quinto e dall'ottavo comma dell'art. 2441 Cod. Civ..
- 5.7 In caso di aumento del capitale, i versamenti sulle Azioni sono richiesti dall'organo di amministrazione nei termini stabiliti dalla deliberazione di aumento e, nell'eventualità in cui questa nulla disponga al riguardo, nei termini che tale organo reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse moratorio in ragione del saggio legale, salvo il disposto dell'art. 2344 Cod. Civ..
- 5.8 La società può fare ricorso al mercato del capitale di rischio tramite quotazione delle Azioni emesse dalla stessa.

Art. 6

- 6.1 Le Azioni sono indivisibili.
- 6.2 I diritti e gli obblighi inerenti le Azioni seguono il titolo, il cui possesso importa, di pieno diritto, adesione all'atto costitutivo, allo statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci.
- 6.3 Ogni Azione dà diritto ad un voto.
- 6.4 Nel caso di comproprietà di Azioni, i comproprietari debbono nominare un rappresentante comune, dandone comunicazione alla società per le annotazioni nel libro dei soci; il rappresentante comune esercita i diritti dei comproprietari e qualsiasi comunicazione fatta a lui ha effetto anche nei confronti degli altri comproprietari.
- 6.5 L'eventuale conflitto di interessi tra il rappresentante comune ed i propri rappresentati non ha rilievo verso la società.

Art.7

- 7.1 Il capitale è rappresentato da quattro categorie di Azioni (nel seguito le "Categorie di Azioni") ed è ripartito come segue:
- Azioni di Categoria A (nel seguito le "Azioni A"), con i diritti e le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.3;
 - Azioni di Categoria B (nel seguito le "Azioni B"), con i diritti e le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.4;
 - Azioni di Categoria C (nel seguito le "Azioni C"), con i diritti e le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.5.
- 7.2 Il Capitale può essere rappresentato anche da Azioni di Categoria D (nel seguito le "Azioni D"), con i diritti e le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.6.

7.3 E' definito come l'“**Azionista A**”: il titolare di Azioni A alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Oltre ai diritti attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie fatto salvo il disposto dei successivi articoli 7.8 e 7.9, le Azioni A incorporano i diritti e le caratteristiche che seguono:

- (i) il diritto di presentare una lista dalla quale saranno nominati tutti gli amministratori che non saranno nominati dalla lista presentata dall'Azionista B e dalla lista presentata congiuntamente dall'Azionista B e dall'Azionista C di cui ai successivi articoli 20.3 (d), ed 20.3 (e);
- (ii) il diritto di presentare una lista dalla quale saranno nominati i sindaci effettivi e i sindaci supplenti di cui al successivo articolo 28.4;
- (iii) il diritto di prelazione di cui al successivo articolo 9.1.

7.4 E' definito come l'“**Azionista B**”: il titolare di Azioni B alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ovvero il suo avente causa, in caso ricorra l'ipotesi di Trasferimento Consentito, come nel seguito definito, di cui al successivo articolo 8.4 (a).

Oltre ai diritti attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie e fatto salvo il disposto dei successivi articoli 7.8 e 7.9, le Azioni B incorporano i diritti e le caratteristiche che seguono:

- (i) il Diritto di Co-Vendita di cui all'articolo 9.9;
- (ii) il diritto di presentare una lista dalla quale sarà nominato un amministratore di cui al successivo articolo 20.3 (d);
- (iii) il diritto di presentare, congiuntamente all'Azionista C, come di seguito definito, una lista dalla quale sarà nominato un amministratore di cui al successivo articolo 20.3 (e);
- (iv) il diritto di presentare una lista dalla quale sarà nominato un sindaco effettivo ed un sindaco supplente, di cui al successivo articolo 28.3;
- (v) il diritto di prelazione di cui al successivo articolo 9.1.

7.5. E' definito come l'“**Azionista C**”: il titolare di Azioni C alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ovvero il suo avente causa, in caso ricorra l'ipotesi di Trasferimento Consentito, come nel seguito definito, di cui al successivo articolo 8.4 (b).

Oltre ai diritti attribuiti dalla legge alle Azioni ordinarie e fatto salvo il disposto del successivo comma 8, le Azioni B incorporano i diritti e le caratteristiche che seguono:

- (i) il Diritto di Co-Vendita di cui all'articolo 9.9;
- (ii) il diritto di presentare, congiuntamente all'Azionista B, una lista dalla quale sarà nominato un amministratore di cui al successivo articolo 20.3 (e);;
- (iii) il diritto di prelazione di cui al successivo articolo 9.1.

7.6 Le Azioni D incorporano solo i diritti attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie. Le Azioni D sono soggette: (i) al divieto di Trasferimento di cui al successivo articolo 8.3 e (ii) all'obbligo di offerta in prelazione in caso di Trasferimento delle stesse, di cui al successivo articolo 9.

7.7 Ove non convertite ai sensi del successivo articolo 7.8, le Azioni A, le Azioni B e le Azioni C si convertiranno automaticamente in Azioni D il

7 febbraio 2013 o, se anteriore, alla data in cui la società sia stata ammessa alla quotazione in borsa.

- 7.8 Le Azioni A, B o C che siano trasferite a un terzo acquirente si convertiranno automaticamente in Azioni D, ad eccezione del solo caso dei Trasferimenti Consentiti, come nel seguito definiti, previsti e regolati dai successivi articoli 8.3 (a) ed 8.3 (b) del presente statuto.
- 7.9 La conversione automatica delle Azioni da una categoria ad un'altra, ai sensi dei precedenti articoli 7.7 e 7.8 che precedono, non costituisce causa di recesso dalla società.

Art. 8

- 8.1 Le Azioni e/o i diritti di opzione a queste correlati sono trasferibili nei limiti specificamente indicati nel presente articolo 8.
- 8.2 Il termine trasferimento (nel seguito, il "**Trasferimento**") indica qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, (ivi compresi: donazione, vendita, permuta, conferimento in società, fusione, scissione, altre operazioni straordinarie, vendita in blocco, ecc.) in forza del quale si consegna in via diretta o indiretta il risultato di cedere, completamente o in parte, a terzi diversi dai soci della società, la proprietà, la nuda proprietà delle Azioni, i diritti reali su di esse (il pegno, l'usufrutto) o comunque il diritto di voto relativo alle Azioni, ai diritti di opzione, alle obbligazioni convertibili e in genere a qualsiasi diritto avente ad oggetto il conseguimento di Azioni della società.
- 8.3 Sino al 7 febbraio 2011 è vietato il Trasferimento per atto tra vivi delle Azioni e di diritti connessi a tali Azioni (inter alia, diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, da warrants, da emissioni di prestiti obbligazionari). Per il medesimo periodo è altresì vietata la costituzione del diritto di pegno.
- 8.4 Il divieto di Trasferimento delle Azioni previsto al precedente articolo 8.3 non sarà produttivo di effetti nelle ipotesi di seguito elencate (nel seguito, i "**Trasferimenti Consentiti**" ovvero il "**Trasferimento Consentito**"):
- (a) da parte dell'Azionista B, ad altri fondi o schemi di investimento direttamente o indirettamente gestiti, rispettivamente dall'Azionista B o da altre società di gestione del risparmio facenti parte del gruppo societario di appartenenza dell'Azionista B o comunque a favore di altre società facenti parte del gruppo societario di appartenenza dell'Azionista B;
 - (b) da parte dell'Azionista C, ad altri fondi o schemi di investimento direttamente o indirettamente gestiti, rispettivamente dall'Azionista C o da altre società di gestione del risparmio facenti parte del gruppo societario di appartenenza dell'Azionista C o comunque a favore di altre società facenti parte del gruppo societario di appartenenza dell'Azionista C;
 - (c) qualsiasi Trasferimento a favore di un terzo acquirente che sia stato precedentemente autorizzato per iscritto da tutti gli altri soci non cedenti;
 - (d) qualsiasi Trasferimento di Azioni effettuato tra Azionisti A, B e C;

- (e) qualsiasi Trasferimento di Azioni al pubblico nell'ambito dell'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato.

Art. 9

- 9.1** Successivamente al 7 febbraio 2011, in caso di Trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi, gratuito o dietro corrispettivo, gli altri soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni.
- 9.2** Il socio che volesse Trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie Azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale o altri diritti ad ottenere comunque Azioni della società deve offrirli contemporaneamente in prelazione a tutti gli altri soci, nel contempo inviando l'offerta per conoscenza anche alla società; l'offerta deve specificare il nome del terzo o dei terzi obbligatisi all'acquisto, la residenza, il corrispettivo convenuto negozialmente, le condizioni e le modalità di pagamento, nonché, nei casi in cui il corrispettivo non sia convenuto in denaro o in beni fungibili o il trasferimento sia a titolo gratuito, il corrispettivo in denaro, in linea con il valore economico, che l'offerente intende conseguire dai soci oblati che esercitino il diritto di prelazione. L'offerta è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 9.3** I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta di cui all'Art. 9.2, comunicare la loro accettazione di questa al socio offerente e contemporaneamente, per conoscenza, alla società. L'accettazione dell'offerta è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 9.4** Nell'accettazione dell'offerta deve essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società offerti, e ciò anche nel caso in cui l'offerta provenga congiuntamente da più soci. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, incluso convenzionalmente tra questi l'eventuale contraente l'acquisto, le Azioni, le obbligazioni convertibili, i diritti di opzione e gli altri diritti ad ottenere comunque Azioni della società offerti vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
- 9.5** Nei soli casi in cui il corrispettivo non sia convenuto in denaro o in beni fungibili o il trasferimento sia a titolo gratuito, il socio cedente dovrà indicare nell'ambito della comunicazione di offerta il valore monetario attribuito al corrispettivo in natura; qualora taluno dei soci dichiarati di non essere d'accordo sul corrispettivo che l'offerente ha dichiarato di voler conseguire dai soci oblati che esercitino il diritto di prelazione, ha comunque diritto di acquistare le Azioni, le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione o gli altri diritti ad ottenere comunque Azioni della società oggetto di prelazione al prezzo che viene stabilito dal collegio arbitratore di cui all'articolo 9.6. Nella propria valutazione tale collegio tiene conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del corrispettivo e delle condizioni offerte dal terzo acquirente ove egli appaia di

buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni. Il collegio arbitratore comunica contemporaneamente a tutti i soci coinvolti nella procedura ed alla società la propria valutazione, non appena questa sia stata resa.

- 9.6 Il collegio arbitratore è formato da tre membri, nominati uno dall'alienante o dagli alienanti, uno dai soci oblati che abbiano, con la loro scelta, provocato il ricorso alla procedura ed il terzo, con funzioni di presidente del collegio, dai primi due, se d'accordo, altrimenti dal Presidente del Tribunale della sede sociale, al quale spetta anche di nominare l'arbitratore per la parte, alienante o acquirente, che non abbia provveduto alla propria nomina in congruo termine.
- 9.7 Il prezzo determinato ai sensi dell'articolo 9.6 è vincolante per i trasferimenti dal socio alienante ai soci acquirenti che abbiano esperito la procedura ivi prevista.
- 9.8 Il diritto di prelazione previsto e regolato dal presente articolo 9 si applica a qualsiasi Trasferimento di Azioni della società con l'eccezione dei Trasferimenti Consentiti indicati al precedente articolo 8.4 alle lettere (a), (b), (c)(d) ed (e).
- 9.9 A partire dall'8 febbraio 2011 fermo il diritto di prelazione di cui all'articolo 9.1 del presente statuto, nell'eventualità in cui l'Azionista A, intendesse trasferire in tutto o in parte, le Azioni detenute nella società, dovrà dare comunicazione scritta all'Azionista B ed all'Azionista C della progettata operazione di Trasferimento, indicando il nome del previsto terzo cessionario, il prezzo o il valore pattuito con il terzo cessionario e gli altri termini e condizioni della progettata alienazione. Una volta ricevuta la suddetta comunicazione, l'Azionista B e l'Azionista C, salvo il diritto di prelazione a questi spettante, avranno la facoltà di esercitare il diritto di vendere (di seguito, il "**Diritto di Co - Vendita**") la propria partecipazione detenuta nella società, al medesimo prezzo o valore per Azione e ai medesimi termini e condizioni pattuiti dall'Azionista A con il terzo cessionario, fermo restando che l'Azionista C potrà esercitare il Diritto di Co - Vendita solo ed esclusivamente in forma congiunta all'Azionista B mentre l'Azionista B potrà esercitare il medesimo Diritto di Co - Vendita anche disgiuntamente dall'Azionista C.
- 9.10 Qualora l'Azionista B e l'Azionista C decidessero di esercitare il Diritto di Co-Vendita:
- (a) nell'eventualità in cui l'Azionista A intendesse cedere una partecipazione della società tale da consentire al terzo cessionario di acquisire, anche indirettamente, una partecipazione di controllo della società, l'Azionista A cedente farà sì che il terzo cessionario includa nella prospettata alienazione anche l'intera partecipazione dell'Azionista B e/o dell'Azionista C che abbiano esercitato il Diritto di Co - Vendita, allo stesso prezzo o valore e agli stessi termini e condizioni;
 - (b) in tutti i casi diversi da quello descritto al precedente paragrafo (a) del presente articolo 9.10, l'Azionista A farà sì che il terzo cessionario includa nella prospettata alienazioni anche una parte della partecipazione detenuta nella società da parte dell'Azionista B e dell'Azionista C proporzionale a quella che

- lo stesso terzo cessionario intende acquistare dall'Azionista A, allo stesso prezzo o valore e agli stessi termini e condizioni; e
- (c) qualora il terzo cessionario non intendesse acquistare anche la partecipazione dell'Azionista B e/o dell'Azionista C esercenti il Diritto di Co – Vendita nel rispetto di quanto previsto ai precedenti paragrafi (a) e (b), l'Azionista A dovrà, a sua scelta: (i) rinunciare alla progettata alienazione; ovvero (ii) rinunciare alla vendita di una parte della propria partecipazione nella società e fare in modo che il quantitativo di partecipazioni della società in relazione al quale il terzo cessionario abbia formulato la sua offerta venga ceduto a quest'ultimo e sia comprensivo dell'intera partecipazione detenuta dall'Azionista B e/o dall'Azionista C al momento in cui verrà esercitato il Diritto di Co – Vendita.

9.11 Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato dall'Azionista B e/o dall'Azionista C mediante l'invio di una comunicazione d'esercizio del Diritto di Co – Vendita fatta pervenire all'Azionista C entro 30 (trenta) giorni dalla data di effetto della comunicazione di cui al precedente articolo 9.9.

9.12 Qualora l'Azionista B e/o l'Azionista C esercenti il Diritto di Co - Vendita, dovessero ritenere non congrui, a loro insindacabile giudizio, i termini e le condizioni comunicati loro dall'Azionista A in funzione della prospettata cessione a terzi, in tutto o in parte, delle partecipazioni dagli stessi detenute nella società, il prezzo per la cessione delle Azioni detenute dai soci esercenti il Diritto di Co – Vendita verrà determinato da parte di un esperto indipendente che verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna ad istanza del socio che vi abbia interesse entro 20 (venti) giorni dall'intervenuta contestazione dei soci esercenti il Diritto di Co - Vendita.

9.13 In qualsiasi ipotesi di Trasferimento di Azioni, di diritti di opzione e dei diritti di ottenere comunque Azioni della società eseguito in violazione di quanto previsto dall'articolo 8 e dal presente articolo 9, l'acquirente non avrà diritto ad essere iscritto nel libro soci, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, né potrà trasferire, con valido effetto, nei confronti della società le proprie Azioni a soci e/o a terzi.

Art. 10

10.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma Cod. Civ. e dall'art. 2497 – quater Cod. Civ.. Non è consentito, invece, il recesso nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2437 Cod. Civ.

10.2 Il valore di liquidazione delle Azioni del socio receduto è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 11

- 11.1** L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
- 11.2** L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono competenti sulle materie ad esse rispettivamente riservate dalla legge.

Art. 12

- 12.1** L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge; essa è convocata dall'organo di amministrazione nella sede sociale o altrove, ma in Italia.
- 12.2** La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso – con specificazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza – da comunicarsi ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. Con lo stesso avviso può essere convocata – per altro giorno – l'adunanza dell'assemblea di seconda convocazione, per l'ipotesi che nella prima l'assemblea stessa non risulti validamente costituita.
- 12.3** Ai fini della comunicazione dell'avviso di convocazione si fa riferimento al domicilio dei soci risultante dal libro soci.
- 12.4** Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, anche se tenute in luogo diverso dalla sede sociale o dalla sede amministrativa.

Art. 13

- 13.1** L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'organo dell'amministrazione segnala nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
- 13.2** L'assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta occorra a giudizio dell'organo di amministrazione o del collegio sindacale o su domanda di tanti soci che rappresentino almeno il 7 % (sette per cento) del capitale sociale (sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare).
- 13.3** L'assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, ogni qualvolta occorra a giudizio dell'organo di amministrazione o del collegio sindacale o su domanda di tanti soci che rappresentino almeno il 7 % (sette per cento) (sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare).
- 13.4** La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su propo-

sta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Art. 14

- 14.1** L'intervento all'assemblea è limitato agli azionisti cui spetta il diritto di voto.
- 14.2** Sono consentiti l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza.
- 14.3** Nel caso di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, deve procurarsi che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- 14.4** Verificandosi i presupposti indicati nell'art. 14.3, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione che ne redigono il verbale.

Art. 15

- 15.1** Ogni socio che abbia diritto di intervento nell'assemblea può farsi rappresentare, con delega conferita per iscritto, da altro socio o da un terzo che non sia però amministratore, sindaco, né dipendente della società, né di società controllate.
- 15.2** Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, nonché il diritto di voto, nel caso in cui questo sia espresso per corrispondenza.

Art. 16

- 16.1** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o dal più anziano di età dei vicepresidenti; in caso di assenza o di impedimento del presidente di diritto, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dai soci partecipanti.
- 16.2** L'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
- 16.3** I verbali delle assemblee sono trascritti su apposito libro e firmati dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
- 16.4** Nei casi di cui al secondo comma dell'art. 2375 Cod. Civ., il verbale è redatto da un notaio.

Art. 17

- 17.1** Salvo quanto previsto al successivo articolo 17.3, l'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
- 17.2** Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 17.3, l'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dalla legge. E' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

17.3 Fermo restando quanto previsto al precedenti articoli 17.1 e 17.2 del presente statuto, fino al 7 febbraio 2013, le delibere aventi ad oggetto le materie di seguito elencate sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria dei soci e sono adottate con la presenza (quorum costitutivo) ed il voto (quorum deliberativo) favorevole dei soci che rappresentano almeno il 93 % (novantatre per cento) del capitale sociale: (a) la distribuzione di riserve per un importo non superiore ad Euro 1.000.000 (unmilione/00) nel corso dell'esercizio 2008; (b) la distribuzione di utili e/o di riserve nel corso degli esercizi sociali successivi all'esercizio 2008 in misura eccedente il 30% (trenta per cento) degli utili distribuibili conseguiti nel corso dell'esercizio precedente, (c) quotazione sui mercati regolamentati della società, (d) determinazione degli emolumenti del consiglio di amministrazione della società; (e) definizione di una situazione di stallo del consiglio di amministrazione come previsto nell'articolo 23.3 del presente statuto, e (f) definizione di una situazione di stallo dell'assemblea, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 19.1 del presente statuto.

Art. 18

18.1 Salvo quanto stabilito nell'Art. 18.2, l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la partecipazione e delibera con il voto favorevole, inclusi i voti espressi per corrispondenza, di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione, essa è validamente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale partecipante, anche per corrispondenza, all'assemblea.

18.2 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 18.1 del presente statuto, fino al 7 febbraio 2013, le delibere aventi ad oggetto le materie di seguito elencate sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria dei soci e sono adottate con la presenza (quorum costitutivo) ed il voto (quorum deliberativo) favorevole dei soci che rappresentano almeno il 93 % (novantatre per cento) del capitale sociale: (a) modifiche dello statuto ivi incluse le operazioni di aumento del capitale sociale ordinarie e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione e/o riduzione del capitale sociale (salvo che per o di riduzione obbligatoria del capitale sociale) – fatta eccezione per quelle di necessario adeguamento a norme di legge o di regolamento sopravvenienti o di contenuto meramente formale- (b) di fusione, scissione o trasformazione della società, (c) messa in liquidazione della società, nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 19

19.1 Qualora l'assemblea della società, regolarmente convocata in sede ordinaria o straordinaria, o comunque costituita (se trattasi di assemblee totalitarie) per deliberare le materie di cui agli articoli 17.3 e 18.2 del pre-

sente statuto non adotti, per 2 (due) sedute consecutive, la delibera posta all'ordine del giorno con i quorum deliberativi di cui allo stesso articoli stessi 17.3 e 18.2 oppure non riesca a risolvere una situazione di stallo del consiglio di amministrazione ad essa sottoposta dall'organo amministrativo ai sensi del successivo articolo 23.3, si verificherà una situazione di stallo assembleare per tale intendendosi una situazione di conflitto effettivo che i soci non riescano a risolvere in buona fede, nonostante ogni ragionevole tentativo.

- 19.2** A seguito del verificarsi di una situazione di stallo assembleare, il consiglio di amministrazione dovrà provvedere a convocare una nuova assemblea della società entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal momento in cui si sia verificata la situazione di stallo assembleare; in tale sede, per l'adozione della delibera con riferimento alla quale si è verificata la situazione di stallo assembleare si applicheranno le normali maggioranze assembleari di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 20

- 20.1** La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da cinque a undici, secondo le determinazioni dell'assemblea.
- 20.2** Gli amministratori sono nominati per tre esercizi, qualora all'atto della nomina non sia stabilita una più breve durata, e possono essere rinominati; essi scadono alla data dell'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 20.3** Gli amministratori sono nominati, salvo diverso accordo tra tutti gli Azionisti, da liste presentate dagli Azionisti (almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea ordinaria appositamente convocata), in conformità alle disposizioni che seguono:
- (a) l'Azionista A e l'Azionista B potranno presentare ciascuno una lista per la nomina degli amministratori;
 - (b) l'Azionista B e l'Azionista C potranno presentare congiuntamente un'ulteriore lista per la nomina degli amministratori;
 - (c) ogni lista dovrà indicare un numero di candidati (non superiore al numero complessivo di amministratori da nominare) elencati in ordine progressivo;
 - (d) sino al 7 febbraio 2013, n. 1 (un) amministratore sarà nominato (secondo l'ordine progressivo dei candidati ivi elencati) dalla lista presentata dall'Azionista B;
 - (e) sino al 7 febbraio 2013, n. 1 (un) amministratore sarà nominato (secondo l'ordine progressivo dei candidati ivi elencati) dalla lista presentata congiuntamente dall'Azionista B e dall'Azionista C;
 - (f) tutti gli amministratori non nominati ai sensi di quanto previsto ai precedenti paragrafi (d) e (e) del presente articolo 20.3, dovranno essere nominati dalla lista presentata dall'Azionista A (secondo l'ordine progressivo dei candidati ivi indicati);

- (g) se nessun Azionista A, B o C presenta una lista, o se il capitale sociale della società è rappresentato esclusivamente da Azioni di Categoria D, tutti gli amministratori saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge;
- (h) a partire dal 8 febbraio 2013, gli amministratori sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

20.4 Qualora, nel corso del mandato, vengano meno uno o più amministratori, ma non la maggioranza, i sostituti saranno cooptati dal consiglio di amministrazione dalla medesima lista da cui erano stati nominati gli amministratori cessati ai sensi dell'articolo 2386 c.c., fermo restando che, in caso di sopravvenuta indisponibilità di tali sostituti, sarà comunque il socio che aveva presentato la lista di cui faceva parte l'amministratore cessato ad avere il diritto di designare il suo sostituto..

20.5 Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto ed è convocata senza indugio l'assemblea per le nuove nomine, ma il consiglio uscente resta in carica per il compimento degli affari ordinari fino alla ricostituzione dell'organo di amministrazione.

20.6 E' in facoltà dell'assemblea determinare la remunerazione complessiva di tutti gli amministratori, assorbente anche quella per le particolari cariche; in questo caso, il consiglio di amministrazione determina la ripartizione, al proprio interno, della remunerazione complessiva.

Art. 21

21.1 Il consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge nel proprio seno il presidente ed uno o più vicepresidenti; esso può nominare uno o più amministratori delegati e, in aggiunta o in alternativa, un comitato esecutivo. Il presidente, il vicepresidente o i vicepresidenti, l'amministratore delegato o gli amministratori delegati ed i membri del comitato esecutivo rimangono in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo che, per gli organi delegati, non sia stabilita una durata più breve all'atto della nomina, e possono essere rieletti; le cariche di presidente e di vicepresidente possono cumularsi con quella di amministratore delegato.

21.2 Non possono essere delegate dal consiglio a suoi membri, oltre alle materie per le quali la legge non consente la delega, anche quelle qui di seguito indicate:

- (a) emissione di obbligazioni, obbligazioni convertibili o warrants, diritti di opzione o sottoscrizione;
- (b) assunzione di nuovi debiti finanziari o impegni per importi superiori ad euro 2.000.000 (due milioni) per singola operazione;
- (c) concessione di garanzie per importi superiori ad euro 2.000.000 (due milioni) se rilasciate in connessione alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione di contratti di finanziamento ovvero ad Euro 500.000 (cinquecentomila) in tutti gli altri casi;
- (d) approvazione del budget annuale e revisione del business plan pluriennale;

- (e) investimenti in beni mobili e immobili aventi ammontare superiore a euro 2.000.000 (due milioni);
- (f) acquisizioni/dismissioni di rami d'azienda/partecipazioni di società del gruppo e/o di altre società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società acquisita o da dismettere, ovvero di importo eccedente euro 100.000 (centomila);
- (g) acquisto/vendita di beni immobili non inerenti l'attività o costituzione di ipoteche o servitù sugli stessi di ammontare superiore ad euro 500.000 (cinquecentomila);
- (h) acquisti di marchi, brevetti e diritti di proprietà industriale, inerenti l'attività dell'azienda, di importo superiore a euro 500.000 (cinquecentomila);
- (i) acquisti di marchi, brevetti e diritti di proprietà industriale non inerenti l'attività dell'azienda;
- (l) vendita o cessione a qualunque titolo di marchi, brevetti e diritti di proprietà industriale di qualsiasi genere;
- (m) assunzione di dirigenti o dipendenti il cui costo unitario annuo sia superiore ad euro 120.000 (centoventimila); rinuncia ai diritti derivanti da accordi di non concorrenza sottoscritti dalla società con dirigenti od altre categorie di dipendenti;
- (n) stipula di contratti di consulenza (i) aventi durata superiore a 3 (tre) anni; (ii) aventi durata inferiore ai tre anni e costo complessivo superiore a euro 100.000 (centomila); (iii) di qualunque importo e durata aventi come controparte i soci, o i soci di società socie ovvero parti a questi correlate, ovvero gli amministratori della società o di società socie e/o loro parti correlate;
- (o) operazioni aventi contenuto economico con i soci e con i soci delle società socie;
- (p) concessione di finanziamenti a favore di società controllate per importi superiori ad euro 1.000.000 (un milione) ovvero a favore di terzi per importi superiori a euro 100.000 (centomila);

21.3 L'eventuale remunerazione addizionale per il presidente, per il vicepresidente o per i vicepresidenti, per l'amministratore delegato o per gli amministratori delegati e per gli altri membri del comitato esecutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 22

22.1 Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli interessi della società lo richiedono, e comunque ad intervalli non superiori a novanta giorni, anche su domanda di almeno n. 2 (due) membri del consiglio stesso, o del collegio sindacale, anche in luogo diverso dalla sede legale o da quella amministrativa, purché in Italia.

22.3 L'avviso di convocazione è inviato con lettera raccomandata o con lettera consegnata manualmente o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione o,

nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, ma soltanto mediante lettera consegnata manualmente o mezzi di telecomunicazione o telegramma.

Art. 23

- 23.1** Per la valida costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; salvo quanto previsto dall'Art. 23.2, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- 23.2** Fino al 7 febbraio 2013, le deliberazioni concernenti le materie non delegabili ai sensi delle lettere da (a) a (p) dell'Art. 21.2, richiedono, per l'approvazione, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, e tra questi, il voto favorevole del consigliere nominato dall'Azionista B ai sensi dell'articolo 20.3 (d).
- 23.3** Qualora, il consiglio di amministrazione riunito in seduta collegiale, non riesca ad adottare una o più delibere poste all'ordine del giorno relativamente ad una delle materie di cui all'art. 21.2 per 2 (due) sedute consecutive, si verificherà, fatta solamente eccezione per le delibere proposte dai consiglieri eletti fra quelli candidati nell'ambito della lista presentata dall'Azionista B ovvero da quella presentata congiuntamente dall'Azionista B e dall'Azionista C, una situazione di stallo del consiglio di amministrazione.
- 23.4** Nel caso in cui anche al secondo tentativo la situazione di stallo del consiglio di amministrazione non dovesse risolversi, il presidente del consiglio di amministrazione dovrà convocare d'urgenza l'assemblea dei soci al fine di sottoporre al suo vaglio tale delibera.
- 23.5** Le deliberazioni assunte vengono fatte constare mediante apposito verbale, da sottoscrivere dal presidente e dal segretario della riunione.
- 23.6** E' ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- 23.7** Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione che ne redigono il verbale.

Art. 24

- 24.1** L'organo di amministrazione è investito dei poteri più estesi per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed in particolare per provvedere agli oggetti di cui all'Art. 4 ed a tutte le incombenze che gli sono devolute per legge ed in genere a tutto ciò che dalla legge o dallo statuto non è riservato in via esclusiva alla competenza dell'assemblea.

Art. 25

- 25.1** Il presidente, oltre che convocare il consiglio di amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e coordinarne i lavori, provvede affinché adeguate

informazioni sugli argomenti da trattare siano fornite a tutti i consiglieri.

- 25.2** Nel caso di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce nelle funzioni il vicepresidente e, in caso di più vicepresidenti, quello più anziano di età.

Art. 26

- 26.1** Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione almeno ogni novanta giorni sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 27

- 27.1** La società è rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dal presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega o delle deleghe, dall'amministratore delegato o dagli amministratori delegati; nel caso di assenza o di impedimento del presidente, la rappresentanza generale della società è attribuita al vicepresidente e, in caso di più vicepresidenti, a quello più anziano di età, con esonero, per i terzi, dall'onere di accertare l'assenza o l'impedimento del presidente, nonché l'ordine di anzianità dei vicepresidenti.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 28

- 28.1** Il controllo della società, anche contabile e di bilancio tranne che nel caso previsto all'Art. 29.1, è affidato al collegio sindacale, composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea e funzionanti a norma di legge.
- 28.2** L'Azionista A e l'Azionista B potranno presentare, ciascuno, una sola lista per la nomina dei sindaci.
- 28.3** Sino al 7 febbraio 2013, n.1 (uno) sindaco effettivo e n. 1 (uno) sindaco supplente dovranno essere nominati dalla lista presentata dall'Azionista B secondo l'ordine progressivo in essa contenuto.
- 28.4** I sindaci effettivi ed il sindaco supplente non nominati a norma del precedente articolo 28.3 saranno nominati dalla lista presentata dall'Azionista A.
- 28.5** Se l'Azionista B non ha presentato alcuna lista ai sensi del precedente articolo 28.2, ovvero il termine del 7 febbraio 2013 è scaduto, il sindaco che non è stato nominato secondo quanto stabilito dal precedente articolo 28.3 sarà il candidato della lista che ha ricevuto più voti presentata dall'Azionista A secondo l'ordine progressivo in essa contenuto.
- 28.6** Se l'Azionista A o l'Azionista B non presentano alcuna lista, o se il capitale sociale della società è rappresentato esclusivamente da Azioni di Categoria D, i sindaci saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze previste dal codice civile.
- 28.7** Il presidente del collegio sindacale sarà il primo candidato indicato nell'ambito della lista presentata dall'Azionista A. Qualora tale lista non

sia stata presentata, il presidente del collegio sindacale sarà il sindaco più anziano tra quelli nominati.

- 28.8** I sindaci restano in carica per 3 esercizi (che terminano alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio da parte dell'Assemblea) e sono rieleggibili.
- 28.9** Nel caso di cessazione dall'incarico di un sindaco effettivo nominato dalla lista presentata dall'Azionista A, il sindaco supplente nominato dalla medesima lista lo sostituirà sino all'assemblea prevista dall'articolo 2401 del codice civile.
- 28.10** Nel caso di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo nominato dalla lista presentata dall'Azionista B, il sindaco supplente nominato dalla medesima lista lo sostituirà sino all'assemblea prevista dall'articolo 2401 del codice civile.
- 28.11** L'assemblea di cui all'articolo 2401 del codice civile dovrà svolgersi nel rispetto delle regole di cui sopra scegliendo il nuovo sindaco dalla lista presentata dall'Azionista che aveva nominato il sindaco cessato.
- 28.12** Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi spettano i compensi minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti, se non diversamente stabilito dall'assemblea.

Art. 29

- 29.1** Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile e di bilancio è espletato da un revisore contabile o da una società di revisione a scelta dell'assemblea, la quale, sentito il collegio sindacale, conferisce l'incarico per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VI PRESIDENTE ONORARIO

Art. 30

- 30.1** L'assemblea dei soci può nominare, tra persone estranee all'organo di amministrazione ed al collegio sindacale, un presidente onorario, il quale resta in carica per il periodo di tempo, determinato o indeterminato, stabilito all'atto della nomina.
- 30.2** Il presidente onorario partecipa, con facoltà di esprimere pareri ed opinioni, ma senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea dei soci ed a quelle del consiglio di amministrazione.
- 30.3** Salvo diversa deliberazione dell'assemblea, il presidente onorario non è remunerato, ma ha comunque diritto al rimborso delle spese per l'espletamento del mandato.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE

Art. 31

- 31.1** L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 31.2** Entro il termine e nelle forme di legge l'organo dell'amministrazione provvede a formare il bilancio di esercizio ed i documenti che per legge lo corredano, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. Il collegio sindacale ed eventualmente il revisore o la società di revisione provvedono alle relazioni di loro competenza.
- 31.3** L'organo dell'amministrazione provvede altresì a formare il bilancio consolidato ed i documenti che lo corredano, se la società è tenuta alla redazione di tale documento, da sottoporre all'assemblea per informazione. Il revisore o la società di revisione provvede alla relazione di sua competenza.

Art. 32

- 32.1** L'utile netto risultante dal bilancio è così suddiviso:
- (a) il 5% (cinqueper cento) alla riserva legale, sino al limite previsto dalla legge;
 - (b) il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo e per eventuali devoluzioni, in tutto o in parte, a riserve straordinarie o speciali.
- 32.2** Il pagamento dei dividendi è effettuato a partire dal giorno di esigibilità che viene fissato dalla assemblea e, in difetto, dall'organo di amministrazione.
- 32.3** I dividendi non riscossi sono prescritti a favore della società dopo 5 (cinque) anni dal giorno di esigibilità.

TITOLO VIII

SCIoglimento E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33

- 33.1** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria degli azionisti determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
- 33.2** In sede di liquidazione può procedersi all'assegnazione ai soci (o gruppi di soci) di tutte le attività sociali o di parte di esse.
- 33.3** Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società per azioni.